



Città di Foggia

UFFICIO AMBIENTE e SVILUPPO SOSTENIBILE

ORDINANZA SINDACALE **nr. 52 del 30/07/2024**

OGGETTO: STOP TURISMO DEI RIFIUTI. DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOGGIA DA PARTE DI SOGGETTI NON RESIDENTI.

LA SINDACA

DATO ATTO della trattazione istruttoria che segue, curata e depositata agli atti del Servizio Ambiente:

PREMESSO che:

- la gestione dei rifiuti è un tema di fondamentale importanza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'intero territorio cittadino è interessato da un annoso problema di abbandono irregolare e indiscriminato dei rifiuti, con gravi conseguenze per l'igiene urbana, per la salute pubblica, per l'ordine pubblico, per il decoro urbano e per l'ecosistema;
- si registra nel territorio comunale di Foggia un anomalo incremento nel conferimento di rifiuti solidi urbani (RSU) nei cassonetti ivi presenti;
- dall'analisi dei dati sulla produzione dei rifiuti nel territorio della Città di Foggia emerge che, in corrispondenza dell'aumento di quelli prodotti nel Comune di Foggia, si verifica una diminuzione di quelli prodotti in Comuni confinanti, in particolare dove sono stati rimossi i cassonetti stradali a seguito dell'attivazione del sistema di raccolta cd. "*porta a porta*";
- tale fenomeno è confermato dall'incremento delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale e relative a conferimenti irregolari da parte di soggetti residenti in Comuni vicini;
- la regolamentazione degli obblighi e divieti di conferimento a livello comunale spetta alla stessa amministrazione e non esiste normativa nazionale o regionale che vieti la cattiva pratica del "pendolarismo" o "turismo" dei rifiuti.

CONSIDERATO che:

- il conferimento dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale da parte di coloro che non sono residenti comporta, quale naturale conseguenza, un aumento del quantitativo totale di RSU e, dunque, da un lato incrementa i costi del servizio, dall'altro rende in parte vani gli sforzi dell'Amministrazione volti all'aumento della percentuale di raccolta differenziata;
- l'aumento dei quantitativi di rifiuti inattesi conferiti determina l'esaurimento in tempi più brevi della capacità dei contenitori presenti nel territorio comunale con la conseguenza che gli stessi vengono depositati fuori dagli appositi contenitori;

ACCERTATO che:

- questa situazione determina gravi condizioni di degrado igienico-sanitario dovuto all'accumulo di rifiuti, aggiuntivi e non previsti. Infatti, oltre agli scompensi nell'organizzazione del servizio, che deve far fronte a quantitativi di rifiuti inattesi, si verifica, in moltissimi siti, il debordare dei rifiuti all'esterno di cassonetti e contenitori. Con condizioni inaccettabili soprattutto in aree anche centrali e densamente frequentate e conseguente rischio per la salute pubblica;
- i rifiuti abbandonati al suolo costituiscono, in alcune zone del territorio comunale, forte attrattore per ratti, blatte e altri animali randagi che si avvicinano all'agglomerato urbano per approvvigionarsi di cibo, determinando in tal modo anche rischio per la pubblica incolumità;

- comuni in situazione analoga hanno adottato misure amministrative volte a vietare il conferimento di rifiuti da parte di soggetti non residenti;
- un esplicito divieto ed una repressione del fenomeno del pendolarismo dei rifiuti, permetterebbe di decongestionare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, aumentando la percentuale di raccolta differenziata ed allo stesso tempo ridurre la TARI per i cittadini foggiani.

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, che:

- risulta necessario vietare, ai non residenti, il conferimento nei cassonetti/contenitori dislocati sul territorio del Comune di Foggia, dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale;
- a tale divieto occorre, altresì, escludere coloro i quali, pur se non sono residenti, risultano domiciliati nel Comune di Foggia per motivi di studio/lavoro, che si trovano temporaneamente nel territorio comunale per motivi turistici o in casi a questi assimilabili.

VISTO il vigente Regolamento di Igiene e Sanità Locale;

VISTI i vigenti Regolamenti del Servizio per lo Smaltimento dei RSU e di Polizia Urbana;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge n.689/1981 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981 trattasi di atto amministrativo generale in quanto si rivolge ad una platea indistinta di soggetti non individuabili a priori;

VISTO l'art.198 del D. Lgs. 03.04.2006, n.152 e ss.mm.ii., che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione di RSU e rifiuti assimilati;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario adottare la presente Ordinanza nelle more della definizione delle procedure di aggiornamento del Regolamento comunale di Igiene Pubblica, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed offrire maggiore igiene e decoro alla città;

ORDINA

per le ragioni di cui in narrativa e che qui debbano intendersi integralmente richiamate al fine di costituire parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo:

1. È fatto divieto, per tutti coloro che non sono residenti nel Comune di Foggia, di conferire, nel territorio comunale di Foggia, rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio di altri Comuni.
2. Il divieto di cui al punto 1) non si applica a coloro i quali non sono residenti ma risultano domiciliati nel Comune di Foggia per motivi di studio/lavoro, che si trovano temporaneamente nel territorio comunale per motivi turistici o in casi a questi assimilabili, dovendo a riguardo, nel caso, essere fornita adeguata prova da parte di chi conferisce.

DISPONE

- ✓ che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune ai fini della generale conoscenza, e altresì che copia dello stesso provvedimento venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza a:
 - Società AMIU Puglia S.p.A.;
 - Comando di Polizia Locale di Foggia;
 - Comando Regione Carabinieri Puglia;
 - Prefettura di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo;
 - Questura di Foggia;
 - Azienda Sanitaria Locale di Foggia;
 - Provincia di Foggia.
 - ✓ l'inosservanza a tale divieto, comporta l'applicazione, ai sensi dell'art.7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di una sanzione pecuniaria da €25,00 ad €500,00, salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'abbandono dei rifiuti dall'art. 255 del D.lgs. n. 152/2006.
- È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della L. n.689/1981.

AVVERTE CHE

Fatto salvo quanto sopra indicato, se l'abbandono dei rifiuti in modo incontrollato ovvero l'immissione nelle acque superficiali, sotterranee o illecita gestione degli stessi è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti, gli stessi sono puniti ai sensi dell'art.256 del D. Lgs. 152/2006 con:

- a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

DEMANDA

Alla Polizia Locale di Foggia ed alle altre Forze di Polizia, la vigilanza e il controllo sull'osservanza e l'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia, ai sensi della Legge n.1034/1971, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla sua data di pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla sua data di pubblicazione
che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Servizio Ambiente;
- Il Dirigente Responsabile del procedimento è l'ing. Saverio Pio Longo.

LA SINDACA

Maria Aida-Tatiana Episcopo

Documento firmato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2
Legge 235/2010 - Codice dell'Amministrazione Digitale

f.to IL RUP

Il Dirigente Area 7 – Ambiente e Sicurezza
Ing. Saverio Pio Longo